



FEDERAZIONE ITALIANA

**HOCKEY**

## COMITATO NAZIONALE TECNICI

*Presidente Federale F.I.H. n° 226 del 8.01.2019*

*Giunta Nazionale CONI n° 53 del 26.02.2019*



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Copia Conforme all'originale  
 Segreteria Organizzativa  
 Alessandro Chirubini  
 Alberto Chirubini



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>53</u>	del <u>26 FEB. 2019</u>				
<p><b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Hockey: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Comitato Nazionale Tecnici, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I.</p>					
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; padding: 5px;">D2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	D2			
D2					
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<b><u>Consegnata il:</u></b> _____					

**LA GIUNTA NAZIONALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto del C.O.N.I.;

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Hockey;

**VISTA** la nota Prot. S-83 del 9 gennaio 2019, con la quale la Federazione Italiana Hockey ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Comitato Nazionale Tecnici, approvato dal Presidente Federale con provvedimento n. 226 in data 8 gennaio 2019, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale con deliberazione n. 308.12 del 26 maggio 2018;

AS

2 Deliberazione n. 53  
Riunione del 26 FEB. 2019

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

### **DELIBERA**

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Comitato Nazionale Tecnici della Federazione Italiana Hockey approvato dal Presidente Federale con provvedimento n. 226 in data 8 gennaio 2019, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale con deliberazione n. 308.12 del 26 maggio 2018. Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica, in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile  
Dott. Antonello de Tullio  
*Antonello de Tullio*



Allegato n.....<sup>1</sup>.....  
Deliberazione n.....<sup>53</sup>.....  
Riunione del.....<sup>26 FEB. 2019</sup>.....

**ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE  
STATUTI E REGOLAMENTI**

Roma, **21 FEB. 2019**

**RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE**

**Oggetto:** Federazione Italiana Hockey: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Comitato Nazionale Tecnici, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana Hockey, con nota Prot. S-83 del 9 gennaio 2019, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Comitato Nazionale Tecnici, approvato dal Presidente Federale con provvedimento n. 226 in data 8 gennaio 2019, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale con deliberazione n. 308.12 del 26 maggio 2018.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**Il Responsabile**  
Dott. Antonello de Tullio

res



## Federazione Italiana Hockey

# REGOLAMENTO

## COMITATO NAZIONALE TECNICI

- art. 9 comma 1 lett. g), art. 49 comma 1 lettera h) dello Statuto -

*Deliberato dal Presidente Federale in data 8.01.2019 con il provvedimento n°226*



AS

B



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organizzativa  
Alessandro Ciferri  
*Alessandro Ciferri*

## Sommario

<i>Preambolo</i> .....	3
<i>Art. 1 Definizione del Comitato</i> .....	3
<i>Art. 2 Referente Federale</i> .....	3
<i>Art. 3 Funzioni e Compiti del CNT e del Responsabile Tecnico</i> .....	3
<i>Art. 4 Nozione di Tecnico</i> .....	4
<i>Art. 5 Nomina e Requisiti Generali</i> .....	4
<i>Art. 6 Doveri degli Allenatori, degli Esperti di Preparazione Fisica, degli Istruttori Promozionali</i> .....	5
<i>Art. 7 Qualifiche</i> .....	5
<i>Art. 8 I° Livello: Aiuto Allenatore</i> .....	5
<i>Art. 9 II° Livello: Allenatore</i> .....	6
<i>Art. 10 III° Livello: Allenatore Capo</i> .....	6
<i>Art. 11 IV° Livello: Allenatore Nazionale</i> .....	6
<i>Art. 12 Esperti di Preparazione Fisica</i> .....	7
<i>Art. 13 Preparatore Atletico</i> .....	7
<i>Art. 14 Preparatore dei Portieri</i> .....	7
<i>Art. 15 Istruttore Promozionale</i> .....	7
<i>Art. 16 Allenatore Benemerito</i> .....	7
<i>Art. 17 Commissioni d'esame</i> .....	8
<i>Art. 18 Albo Allenatori; Elenco Esperti di Preparazione Fisica; Elenco Istruttori Promozionali</i> .....	8
<i>Art. 19 Cancellazione dall'Albo Allenatori</i> .....	9
<i>Art. 20 Cancellazione dall'Elenco Esperti di Preparazione Fisica e dall'Elenco Istruttori Promozionali</i> .....	9
<i>Art. 21 Allenatori Fuori Quadro</i> .....	9
<i>Art. 22 Allenatori Provenienti da Federazione Estera</i> .....	9
<i>Art. 23 Tutela Sanitaria dei Tecnici</i> .....	9
<i>Art. 24 Modalità di Tesseramento</i> .....	10
<i>Art. 25 Disposizioni transitorie</i> .....	10
<i>Art. 26 Entrata in vigore del Regolamento</i> .....	10

MS



## REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE TECNICI

### **Preambolo**

1. I Tecnici della F.I.H. comprendono gli Allenatori e gli Esperti di Preparazione Fisica, che svolgono le rispettive funzioni nell'ambito delle Associazioni sportive o Società affiliate.
2. I Tecnici della F.I.H. devono espletare la loro funzione con la massima attenzione all'insegnamento dell'hockey, finalizzata alla formazione etica e sportiva degli atleti e delle atlete e delle squadre di appartenenza.
3. I Tecnici della F.I.H. devono essere coscienti dell'importanza della loro missione educativa e formativa, quali componenti essenziali per lo sviluppo dell'hockey nazionale e della costante crescita sportiva delle persone che lo praticano.

### **Art. 1 Definizione del Comitato**

1. Il Comitato Nazionale Tecnici (di seguito indicato con la sigla CNT) è la struttura delegata dal Consiglio Federale al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico-professionale dei tecnici tesserati con la F.I.H. ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e artt. 77 e 86 del Regolamento Organico (R.O.).
2. Il Comitato è organizzato e funziona secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Il Comitato opera nell'ambito degli obiettivi del D.Lgs. 13/2013 e del D.Lgs. 15/2016 in coerenza con il quadro tracciato e indicato a livello europeo nella Delibera n°216 del 12.06.2018 della Giunta Nazionale del CONI, e successive modificazioni.

### **Art. 2 Referente Federale**

1. Il Consiglio Federale nomina il Referente Federale del CNT, con funzioni di coordinamento del Comitato.
2. Il Referente Federale propone al Consiglio Federale la nomina del Responsabile Tecnico il quale è responsabile della conduzione del Comitato e dell'attuazione dei programmi di attività, nonché degli altri compiti affidati dal Consiglio Federale al settore.
3. Il Referente Federale propone al Consiglio Federale la costituzione del Comitato, i cui componenti sono concordati con il Responsabile Tecnico.

### **Art. 3 Funzioni e Compiti del CNT e del Responsabile Tecnico**

1. Il Responsabile Tecnico del CNT è nominato dal C.F. con le funzioni indicate dall'art. 86 del Regolamento Organico.
2. Il CNT è composto dal Responsabile Tecnico che lo presiede, e da non più di cinque membri, nominati dal Consiglio Federale, scelti tra gli altri Responsabili Tecnici Federali o fra Tecnici di specifica competenza nell'hockey.
3. Il CNT svolge attività di indirizzo e di consulenza del settore Tecnici, in particolare deve:
  - a) elaborare e proporre all'approvazione del Consiglio Federale i programmi di formazione, di reclutamento ed aggiornamento tecnico degli allenatori e istruttori, sulla base degli indirizzi contenuti nel Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) elaborati dal CONI e deliberati dalla Giunta Nazionale del CONI del 12.06.2018;



- Alessandro Chiarubini*
- b) predisporre le disposizioni esplicative del Regolamento del CNT, per tutte le attività di volta in volta programmate;
  - c) curare la pubblicazione di dispense e quaderni tecnici, note di orientamento ed altri strumenti formativi;
  - d) provvedere alla nomina ed al passaggio di qualifica dei Tecnici, di qualsiasi categoria, secondo le norme del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento Organico federale (R.O.);
  - e) nominare i docenti e gli esaminatori per i corsi di istruzione e per le sessioni di esami;
  - f) determinare il percorso di formazione e di aggiornamento e l'attribuzione dei relativi crediti formativi necessari per l'acquisizione delle qualifiche di cui al successivo art. 7, sulla base dei principi SNaQ, in accordo con il CONI;
  - g) curare l'aggiornamento dell'Albo Allenatori e dell'Elenco Esperti di Preparazione Fisica/Istruttori;
  - h) segnalare alla Procura Federale le eventuali infrazioni disciplinari o comportamenti dei tecnici contrari alle norme federali.
4. Il CNT viene convocato dal Responsabile Tecnico, si deve riunire almeno due volte l'anno per:
    - a) analizzare l'attività svolta, anche in relazione a quanto espresso all'art. 86 R.O. e all'art. 3 del presente Regolamento;
    - b) impostare il programma nelle sue linee generali per l'anno in corso e per gli anni seguenti e proporlo all'approvazione del Consiglio Federale.
  5. Alle riunioni del CNT partecipa il Referente Federale.
  6. Per l'assolvimento di tutti i compiti organizzativi di competenza del CNT si provvederà a mezzo della Segreteria Federale.
  7. In caso di dimissioni di un componente del CNT, tutti gli altri membri restano in carica fino a delibera del Consiglio Federale, che provvederà alla sua sostituzione su proposta del Referente Federale.

#### Art. 4 Nozione di Tecnico

1. I Tecnici della FIH sono gli Allenatori e gli Esperti di Preparazione Fisica tesserati alla FIH che, congiuntamente:
  - a) abbiano acquisito la qualifica che li abilita a dirigere la preparazione tecnica ed atletica delle squadre di hockey dei sodalizi affiliati, nonché a condurre tecnicamente le stesse squadre nel corso delle gare;
  - b) siano regolarmente iscritti all'Albo Allenatori, o all'Elenco Esperti di Preparazione Fisica, o all'Elenco Istruttori Promozionali, tenuti e aggiornati dalla Segreteria Federale, su indicazioni del Responsabile Tecnico.

#### Art. 5 Nomina e Requisiti Generali

1. Possono essere iscritti all'Albo, con la qualifica di Aiuto Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo, Allenatore Nazionale tutti i cittadini italiani o stranieri che:
  - siano di buona condotta morale e civile;
  - abbiano compiuto il 18° anno di età all'inizio del percorso formativo.
  - abbiano frequentato i corsi di formazione federale, secondo i criteri indicati dal Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ);
  - siano tesserati alla F.I.H. ed in regola con il pagamento della relativa quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Federale;
  - non abbiano subito squalifiche sportive inibitorie.
2. Possono essere iscritti all'Elenco Esperti di Preparazione Fisica tutti coloro che in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente abbiano ottenuto la relativa qualifica.

*RF*

*[Handwritten signature]*

## Art. 6 Doveri degli Allenatori, degli Esperti di Preparazione Fisica, degli Istruttori Promozionali

1. Tutti i Tecnici della FIH devono espletare la loro funzione con la massima attenzione all'insegnamento dell'hockey e alla formazione etico-sportiva degli atleti, delle atlete e delle rispettive squadre, coscienti dell'importanza della loro missione formativa ed educativa, componenti essenziali per lo sviluppo dell'hockey nazionale e per le persone che lo praticano.
2. I Tecnici, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, sono tenuti a:
  - a) rispettare gli obblighi previsti per i tesserati;
  - b) tenere in ogni circostanza un comportamento consono alla loro funzione, in particolare durante le gare devono rispettare l'arbitro e i giocatori, astenendosi da comportamenti irregolari e di violenza verbale, rispettando le regole del Fair Play sia all'interno che all'esterno del recinto di gioco;
  - c) curare costantemente il proprio aggiornamento tecnico.
3. La violazione dei doveri di cui alle lettere a) e b) costituisce infrazione disciplinare e ai sensi del Regolamento di Giustizia FIH.

## Art. 7 Qualifiche

1. Gli Allenatori si distinguono per qualifica e grado:
  - a) I° Livello – Aiuto Allenatore (Assistente Tecnico/Allenatore Giovanile\*)
  - b) II° Livello – Allenatore (Istruttore Giovanile/Allenatore Junior\*)
  - c) III° Livello – Allenatore Capo (Allenatore/Allenatore Senior\*)
  - d) IV° Livello – Allenatore Nazionale (Allenatore Nazionale/CHP\*)
2. Gli Esperti di Preparazione Fisica: (Istruttori\*)
  - a) Preparatore Atletico
  - b) Preparatore dei Portieri
3. Istruttore Promozionale (Istruttore\*)
4. Allenatore Benemerito (Allenatore Benemerito)

*\*Denominazioni e qualifiche storiche antecedenti al presente Regolamento.*

## Art. 8 I° Livello: Aiuto Allenatore

1. Possono partecipare al corso di I° Livello "Aiuto Allenatore", tutti i tesserati in regola con i requisiti indicati all'art. 5 del Regolamento.
2. La qualifica di I° Livello "Aiuto Allenatore" prevede attività che devono essere svolte sotto la guida e supervisione di un Tecnico esperto di livello superiore.
3. Con la qualifica di Aiuto Allenatore, si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per la quale il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di I° Livello.
4. L'attribuzione della qualifica di I° Livello "Aiuto Allenatore" sarà raggiunta solo dopo la frequenza del relativo corso regionale, ed il superamento delle prove finali di esame.
5. Il percorso formativo prevede il raggiungimento di un numero minimo di 10 crediti (3 crediti per le abilità e 7 crediti per le conoscenze), ai fini indicati nel punto precedente.



## Art. 9 II° Livello: Allenatore

1. Possono partecipare al corso di II° Livello tutti gli Aiuto Allenatori che abbiano ottenuto la qualifica di cui al precedente articolo da almeno un anno solare.
2. Con la qualifica di Allenatore II° Livello, si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per la quale il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di II° Livello.
3. L'attribuzione della qualifica di Allenatore II° Livello sarà raggiunta solo dopo la frequenza del relativo corso regionale, ed il superamento delle prove finali di esame.
4. I laureati in Scienze Motorie che abbiano discusso una tesi di laurea sulla tecnica e didattica dell'Hockey, possono accedere alla qualifica di Allenatore II° Livello.
5. L'Allenatore di II° Livello deve ottenere un minimo di 20 crediti (6 crediti per le abilità e 14 crediti per le conoscenze), ai fini indicati nel precedente punto 3.

## Art. 10 III° Livello: Allenatore Capo

1. Possono partecipare al corso di III° Livello tutti gli Allenatori che abbiano ottenuto la qualifica di cui al precedente articolo da almeno due anni solari.
2. Con la qualifica di Allenatore Capo si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per la quale il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di III° Livello.
3. L'attribuzione della qualifica di Allenatore Capo sarà raggiunta solo dopo la frequenza del relativo corso nazionale, ed il superamento delle prove finali di esame.
4. Sarà facoltà del CNT, autorizzare e ammettere a sostenere direttamente l'esame finale, i candidati che abbiano raggiunto una idonea preparazione, con la partecipazione alle attività Federali, Nazionali e Internazionali.
5. Al fine del mantenimento della qualifica, sarà necessario partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla FIH in ambito territoriale o corsi internazionali riconosciuti dalla EHF e IHF.
6. Per ottenere la qualifica di Allenatore Capo bisogna conseguire un minimo di 20 crediti (6 crediti per le abilità e 14 crediti per le conoscenze), ai fini indicati nel precedente punto 3.

## Art. 11 IV° Livello: Allenatore Nazionale

1. I Tecnici di IV° Livello/Allenatori Nazionali sono gli Allenatori Capo che:
  - a) abbiano frequentato corsi internazionali di alto profilo effettuati dalla EHF e IHF riconosciuti dalla FIH per la loro validità;
  - b) abbiano prodotto una tesi tecnica originale meritevole di pubblicazione, che verrà valutata dal CNT;
  - c) abbiano svolto il ruolo di "Allenatore di squadra Nazionale Senior di hockey prato o indoor".
2. Per ottenere la qualifica di Tecnico di IV° Livello/Allenatore Nazionale bisogna conseguire un minimo di 50 crediti (10 per abilità e 40 per conoscenze).
3. I Tecnici di IV° Livello per ottenere la qualifica dovranno superare apposito esame alla Scuola dello Sport CONI sulla base dei principi e i criteri previsti dagli SNaQ, secondo le indicazioni della FIH e dopo aver acquisito i crediti indicati al precedente punto 2.
4. Con la qualifica di Allenatore Nazionale si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche e delle attività federali per la quale il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di IV° Livello.



## **Art. 12 Esperti di Preparazione Fisica**

1. Il Preparatore Atletico, il Preparatore Portieri, indicati nei successivi articoli, devono acquisire un minimo di 40 crediti cumulativi tra qualifiche tecniche ottenute precedentemente e formazione specifica per Preparatore Fisico.

## **Art. 13 Preparatore Atletico**

1. La qualifica è attribuita ai diplomati ISEF/IUSM ed i laureati in Scienze Motorie tesserati alla FIH che abbiano richiesto l'autorizzazione a condurre gli allenamenti atletici di una squadra, senza la possibilità di condurla durante incontri ufficiali.
2. La qualifica può essere ottenuta tramite un corso specifico, per accedere al quale bisogna aver svolto un carico di lavoro pari ad almeno 10 crediti derivanti da abilità e/o conoscenze, secondo i criteri valutativi stabiliti dal CNT.

## **Art. 14 Preparatore dei Portieri**

1. Possono partecipare al corso di Preparatore dei Portieri, tutti i tesserati in regola con i requisiti dell'art. 5.
2. La qualifica è attribuita ai tesserati della FIH che abbiano seguito il corso specifico sulla formazione della figura del portiere di hockey prato/indoor e sulle peculiari capacità psico-fisiche, necessarie per ricoprire tale ruolo.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo, i candidati che abbiano seguito regolarmente il percorso formativo, acquisendo almeno 10 crediti per abilità e/o conoscenze.
4. L'ottenimento della specialità non dà diritto a condurre squadre durante incontri ufficiali.

## **Art. 15 Istruttore Promozionale**

1. La qualifica di Istruttore Promozionale è attribuita ai tesserati della FIH, per attività scolastica, ricreativa, amatoriale, operatori di squadre giovanili di sodalizi, anche per incontri, in circuiti di attività promozionale.
2. La nomina a Istruttore Promozionale sarà effettuata dopo la frequenza del relativo corso a livello locale, tenuto da un allenatore di ruolo avente la qualifica di Allenatore o superiore, e dopo il superamento dell'esame finale, acquisendo almeno 10 crediti per abilità e/o conoscenze.
3. Il conseguimento della qualifica viene comunicato dal docente tramite il Comitato Regionale, che provvede ad informare il CNT per l'aggiornamento degli elenchi.

## **Art. 16 Allenatore Benemerito**

1. Il Consiglio Federale su proposta e valutazione del CNT nomina Allenatore Benemerito l'Allenatore che abbia svolto attività continuativa e meritoria per almeno trentacinque anni.
2. Non costituisce qualifica ma riconoscimento tecnico e trattasi di benemerita al merito sportivo; gli stessi sono esonerati dal versare la tassa annuale di tesseramento.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organ. Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

## Art. 17 Commissioni d'esame

1. L'esame per la valutazione dei candidati, può essere svolto da un esaminatore in sede locale e da una apposita Commissione esaminatrice per i corsi regionali e/o nazionali.
2. L'esaminatore locale è rappresentato da un Allenatore almeno: di III° o IV° Livello, indicato dalla Società sportiva organizzatrice del corso, sentito il Comitato/Delegazione regionale competente nel territorio.
3. La commissione d'esame regionale è formata dai seguenti componenti:
  - un Allenatore indicato dal Comitato o Delegazione Regionale fra i tesserati del territorio con la qualifica di allenatore di III° o IV° Livello;
  - un Arbitro indicato dal Comitato o Delegazione Regionale fra i tesserati del territorio con la qualifica di effettivo o benemerito;
  - un Allenatore designato dal CNT;
  - un Segretario.
4. La commissione di esame nazionale è formata dai seguenti componenti:
  - un Allenatore designato dal CNT;
  - un Arbitro designato dal CNA scelto fra gli effettivi o benemeriti;
  - un Tecnico designato dal Settore Squadre Nazionali;
  - un Segretario.
5. Gli esaminatori e le commissioni sono tutte nominate dal CNT, per gli esami del IV° Livello il CNT concorderà i componenti con la Scuola dello Sport.
6. Per la formazione e gli esami degli Esperti di Preparazione Fisica/Istruttori il CNT potrà nominare Allenatori di II° Livello presenti nel territorio, al fine di agevolare la formazione di base dei Preparatori.
7. Per la formazione e gli esami degli istruttori Promozionali il CNT potrà incaricare Allenatori di I° Livello presenti nel territorio al fine di agevolare la formazione degli Istruttori.

## Art. 18 Albo Allenatori; Elenco Esperti di Preparazione Fisica; Elenco Istruttori Promozionali

1. L'Albo Allenatori è la raccolta nominativa ufficiale degli Allenatori, titolari di tessera, che abbiano ottenuto una qualifica tecnica federale.
2. L'Albo è redatto dal CNT sulla base delle risultanze dei percorsi qualificanti e dei livelli acquisiti.
3. L'Albo è suddiviso in quattro livelli, uno per ogni Livello e in due distinte sezioni riservate rispettivamente agli allenatori fuori quadro agli allenatori provenienti da federazione estera.
4. L'Albo deve recare ad ogni iscritto:
  - a) Nome e Cognome;
  - b) Luogo di residenza;
  - c) Qualifica.
5. All'inizio di ogni anno l'Albo deve essere aggiornato. Esso è conservato agli atti della Segreteria federale e pubblicato sul sito della FIH.
6. L'Elenco Esperti di Preparazione Fisica ed Elenco Istruttori Promozionali, sono le raccolte nominative ufficiali degli Esperti e Istruttori abilitati e tesserati, suddivisi per regione di appartenenza e aggiornato con gli stessi criteri indicati nei commi precedenti.

*MS*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organizzativa  
Alessandro Chirubini*Alessandro Chirubini*

### **Art. 19 Cancellazione dall'Albo Allenatori**

1. La cessazione della permanenza nell'Albo Allenatori consegue alla esclusione definitiva degli allenatori disposta d'ufficio dal CNT quando:
  - a) l'Allenatore abbia presentato espressa domanda di recesso;
  - b) l'Allenatore non abbia rinnovato il tesseramento alla FIGC per cinque anni consecutivi;
  - c) l'Allenatore sia stato radiato dalla FIGC.
2. Gli allenatori esclusi definitivamente cessano, a tutti gli effetti, di far parte del CNT della FIGC.

### **Art. 20 Cancellazione dall'Elenco Esperti di Preparazione Fisica e dall'Elenco Istruttori Promozionali**

1. L'Istruttore per mantenere la qualifica e l'iscrizione nell'Elenco, deve annualmente provvedere al rinnovo del tesseramento federale, in mancanza si procede alla cancellazione.
2. L'Istruttore radiato per decisione degli Organi di Giustizia è escluso dall'Elenco.

### **Art. 21 Allenatori Fuori Quadro**

1. La collocazione "fuori quadro" consiste nel passaggio dall'Albo Allenatori, del nominativo di un Allenatore da una delle qualifiche di cui al precedente art. 7, alla sezione "fuori quadro", e viene disposto con provvedimento del CNT quando l'Allenatore:
  - a) abbia presentato espressa e motivata domanda in tal senso per impossibilità di esplicitare temporaneamente regolare attività;
  - b) non abbia osservato l'obbligo di aggiornamento richiesto dal CNT;
  - c) si trovi in una posizione di incompatibilità prevista dallo Statuto;
  - d) non abbia versato la tassa annuale di tesseramento alla FIGC.
2. Gli Allenatori collocati fuori quadro vengono riammessi a seguito di domanda e qualora ritenuto necessario previa partecipazione a percorsi formativi stabiliti dal CNT.
3. La riammissione nei quadri comporta la reintegrazione dell'Allenatore nel ruolo di appartenenza.

### **Art. 22 Allenatori Provenienti da Federazione Estera**

1. Gli allenatori provenienti da Federazioni estere, con provvedimento emesso dal CNT, previa valutazione dei corsi e dei titoli tecnici conseguiti nella nazione di provenienza, sono equiparabili a quelli italiani ed inseriti, con una delle qualifiche di cui al precedente art. 7, nella speciale sezione dell'Albo Allenatori.
2. L'equiparazione dei titoli deve essere valutata sulla base dei crediti stabiliti per i diversi Livelli Nazionali.

### **Art. 23 Tutela Sanitaria dei Tecnici**

1. Per l'esercizio delle funzioni di Tecnico FIGC, gli appartenenti dovranno essere in possesso di adeguata certificazione medica, attestante l'idoneità all'attività non agonistica come previsto dalle disposizioni del Regolamento Sanitario FIGC.
2. La certificazione relativa dovrà essere conservata agli atti del Sodalizio che ha richiesto il tesseramento dell'Allenatore o dell'Esperto di Preparazione Fisica/Istruttore.
3. I Tecnici che procederanno al tesseramento individuale dovranno inviare copia del certificato di idoneità sportiva alla Segreteria del CNT.

### **Art. 24 Modalità di Tesseramento**

1. Tutti i Tecnici appartenenti alle qualifiche del presente Regolamento, all'inizio di ogni stagione sportiva devono espletare le formalità previste dalle norme in materia di tesseramento deliberate dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale provvederà annualmente ad indicare le qualifiche riconosciute per partecipare ai Campionati. La relativa licenza di allenare viene rilasciata su richiesta del Tecnico, tramite la Società di appartenenza.

### **Art. 25 Disposizioni transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento gli Allenatori iscritti all'Albo, transiteranno automaticamente nei nuovi livelli, senza valutazione dei crediti e senza sostenere esami, secondo il seguente schema:  
I° Livello: Aiuto Allenatore (corrisponde all'Assistente Tecnico/Allenatore Giovanile)  
II° Livello: Allenatore (corrisponde all'Istruttore Giovanile/Allenatore Junior)  
III° Livello: Allenatore Capo (corrisponde all'Allenatore/Allenatore Senior)  
IV° Livello: Allenatore Nazionale (corrisponde all'Allenatore Nazionale e CHP)
2. Il CNT per ogni interpretazione e adeguamento operativo del Settore, applicherà le disposizioni del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operativi Sportivi (SNaQ), attuando opportune sinergie con la Scuola dello Sport.
3. Il CNT, nell'ambito dei criteri di valutazione contenuti nello SNaQ, determina le modalità quantitative e qualitative per la valutazione dei punti di credito, relativi all'ottenimento delle qualifiche indicate agli articoli: 8-9-10-11-12-13-14-15, del presente Regolamento.
4. Il prospetto contenente l'indicazione dei punti di credito, di cui al comma precedente, deve essere approvato dal Consiglio Federale, e sarà allegato quale appendice al presente Regolamento.

### **Art. 26 Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale, entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

*MF*

